Civile Ord. Sez. 5 Num. 27436 Anno 2026
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: CHIECA DANILO
Data pubblicazione: 21/10/2026

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5802/2018 R.G., proposto da

TADDEI S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dal prof. avv. Angelo Cuva e dall'avv. Giovanni Palmeri;

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*;

-intimata-

avverso la SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO n. 4121/I/17 depositata il 10 luglio 2017;

udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 15 settembre 2026 dal Consigliere Danilo Chieca.

FATTI DI CAUSA

1. La Direzione Provinciale I di Roma dell'Agenzia delle Entrate sottoponeva a controllo automatizzato, ai sensi dell'art. 36-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973, la dichiarazione dei redditi presentata ai fini dell'IRES per l'anno 2009 dalla Taddei s.p.a., operante nel settore delle costruzioni e della realizzazione di infrastrutture.

1.1 All'esito di tale controllo, l'Ufficio iscriveva a ruolo l'importo di 1.780.151,44 euro, corrispondente all'ammontare dell'acconto e del saldo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dell'IRES autoliquidata dalla stessa contribuente, con l'aggiunta di interessi e sanzioni.

Indi, l'agente della riscossione Equitalia Sud s.p.a. notificava alla società la relativa cartella di pagamento.

2. La contribuente impugnava detta cartella dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Roma e, sulla premessa di avere fissato la propria sede operativa nel Comune di Poggio Picenze (AQ) fin dal 2008, contestava la pretesa erariale sostenendo di aver legittimamente usufruito della disciplina fiscale prevista in favore dei soggetti colpiti dall'evento sismico verificatosi nel territorio abruzzese il 6 aprile 2009, prevedente la sospensione degli adempimenti e versamenti tributari e il successivo abbattimento, nella misura del 60 per cento, dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo (o carico iscritto a ruolo) oggetto di sospensione.

3. Il giudice adìto accoglieva il ricorso, annullando l'atto impugnato.

4. La pronuncia di primo grado veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Lazio, che con sentenza n. 4121/I/17 del 10 luglio 2017, in accoglimento dell'appello erariale, rigettava l'originario ricorso della parte privata.

4.1 Il collegio regionale rilevava che le agevolazioni fiscali accordate dal legislatore nazionale in connessione con il terremoto verificatosi nella Regione Abruzzo nell'anno 2009 erano state dichiarate incompatibili con l'ordinamento unionale dalla decisione (UE) 2016/195 del 14 agosto 2015, notificata con il n. C (2015) 5549, *final*, la quale aveva imposto allo Stato italiano di adottare le misure necessarie per il recupero degli aiuti indebitamente concessi.

5. Contro questa sentenza la Taddei s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

6. L'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

7. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c.

Entro il termine di cui al terzo periodo del primo comma del medesimo articolo la ricorrente ha depositato memoria illustrativa unitamente alla *«comunicazione di conclusione del procedimento di recupero degli aiuti di Stato di cui alla misura SA.35083 (2012/C) (ex 2012/NN), emessa dal Commissario Straordinario Dott.ssa Margherita Maria Calabrò in data successiva al 12 marzo 2020»*.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 53 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.

1.1 Si rimprovera alla CTR di aver erroneamente accolto l'appello erariale, con il quale era stata «[...] *fatt*[a] *valere* [...] *una pretesa* [...] *fondata su un presupposto nuovo e del tutto diverso da quello risultante nella motivazione della cartella impugnata, e cioè sulla decisione della Commissione che aveva sancito l'incompatibilità delle agevolazioni fiscali connesse all'evento sismico del 2009 in Abruzzo con il mercato comune* [...]».

2. Con il secondo motivo sono lamentate, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000.

2.1 Si sostiene che la Commissione regionale avrebbe illegittimamente consentito all'Amministrazione finanziaria di modificare e integrare in corso di causa la motivazione dell'atto impugnato, la quale delimita il *thema decidendum* del giudizio tributario.

3. I due motivi, suscettibili di congiunta disamina per la loro stretta connessione, sono destituiti di fondamento.

3.1 Con decisione (UE) 2016/195 del 14 agosto 2015, notificata con il n. C(2015) 5549, *final*, la Commissione Europea ha stabilito, all'art. 1, che

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

«[l]e misure di aiuto di Stato in oggetto [Legge 27 dicembre 2012, n. 289, articolo 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni; Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni; Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni; Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 109, e successive modifiche e integrazioni; Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, articolo 6, comma 4-*bis* e 4-*ter*, e successive modifiche e integrazioni; Legge 12 novembre 2011, n. 183, articolo 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni; e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate], che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno».

3.2 Tale decisione ha preso in esplicita considerazione anche la disciplina (art. 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011) su cui si è fondata la difesa articolata nei gradi di merito dalla società contribuente.

3.3 Ciò posto, occorre tener presente che, per consolidato orientamento di questa Corte, la sopravvenuta decisione della Commissione è immediatamente applicabile nelle controversie pendenti, trattandosi di atto normativo vincolante ai sensi dell'art. 288 del T.F.U.E., e dunque di *ius superveniens*; ne discende che il giudice nazionale, compreso quello di legittimità, è tenuto a dare immediata attuazione, anche d'ufficio, alla nuova regolamentazione della materia oggetto della decisione comunitaria (cfr. Cass. n. 7319/2012, Cass. n. 13458/2016, Cass. n. 25273/2024), ove occorra mediante disapplicazione delle norme interne contrastanti (cfr. Cass. n. 15354/2014, Cass. n. 29905/2017, Cass. n. 2208/2019).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3.4 Essendosi, dunque, al cospetto di una questione rilevabile d'ufficio, è irrilevante stabilire se, come e quando essa sia stata dedotta dalle parti nei propri atti processuali, onde le censure in scrutinio si rivelano prive di fondamento.

4. Con il terzo mezzo viene fatta valere, a norma dell'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 112 del codice di rito.

4.1 Si imputa al collegio di secondo grado di aver omesso di pronunciare sull'eccezione sollevata dalla contribuente nel proprio atto di controdeduzioni, volta a contestare la novità delle domande proposte dall'Agenzia delle Entrate nel giudizio di gravame.

4.2 Il motivo è inammissibile, poiché il vizio di omessa pronuncia è configurabile soltanto rispetto a domande ed eccezioni di merito, e non anche in caso di mancato esame di questioni puramente processuali (cfr. Cass. n. 25154/2018, Cass. n. 24198/2025, Cass. n. 10645/2026).

4.3 Fermo quanto precede, è evidente come l'esame nel merito dell'impugnazione ad opera dei giudici di seconde cure implichi il rigetto dell'eccezione di inammissibilità formulata dalla parte appellata (cfr. Cass. n. 26738/2025, Cass. n. 22436/2026).

5. Con il quarto motivo sono denunciate, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 48, comma 2, della legge n. 234 del 2012.

5.1 Si assume che avrebbe errato la CTR nel ritenere che il recupero dell'aiuto di Stato concesso alla Taddei s.p.a. potesse essere operato dall'Ufficio mediante una cartella di pagamento emessa all'esito del controllo automatizzato, laddove, invece, la norma innanzi citata prescrive a tal fine l'osservanza di una speciale e complessa procedura.

5.2 Il motivo è infondato.

5.3 Ai sensi dell'art. 36-*bis*, comma 2, lett. *f)*, del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente e di quelli in possesso

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione Finanziaria provvede a controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.

5.4 In piena conformità alla disposizione sopra citata, all'esito del controllo automatizzato della dichiarazione presentata dalla Taddei s.p.a. per l'anno 2009, l'Ufficio ha iscritto a ruolo gli importi che risultavano dovuti dalla predetta società a titolo di acconto e di saldo dell'IRES in base all'autoliquidazione da essa stessa effettuata.

5.5 A torto, pertanto, la ricorrente prospetta la violazione dell'art. 48, comma 2, della legge n. 234 del 2012.

5.6 Tale norma, nel testo modificato dall'art. 35, comma 2, lett. *a)*, e comma 3, della legge n. 122 del 2016, disciplina, infatti, la procedura di riscossione degli importi dovuti per effetto delle decisioni di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, la quale viene attivata a séguito della notifica di una delle decisioni anzidette.

5.7 Non è questo, però, il caso di specie, giacché la procedura di controllo automatizzato di cui trattasi era stata portata a compimento ben prima della notifica della decisione (UE) 2016/195, mediante la quale è stato imposto all'Italia di recuperare dai beneficiari gli aiuti concessi ai sensi dell'art. 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011, ritenuti incompatibili con il mercato interno.

Né la sopravvenienza di tale decisione può influire *ex post* sulla valutazione della legittimità della procedura in discorso, svolta dall'Agenzia delle Entrate nel rispetto della disciplina dettata dal summenzionato art. 36-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

5.8 Non induce a diversa soluzione il documento depositato dalla ricorrente insieme alla memoria illustrativa ex art. 380-*bis*.1, primo comma, terzo periodo c.p.c.

5.9 Invero, tale documento si risolve nella comunicazione di avvenuta conclusione del procedimento di recupero degli aiuti di Stato di cui alla misura SA.35083 (2012/C) (ex 2012/NN), resa dal Commissario Straordinario nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del citato art. 48, comma 2, della legge n. 234 del 2012, «[s]*ulla base dei dati trasmessi e delle osservazioni formulate nonché delle autocertificazioni contestualmente prodotte nell'àmbito del* [...] *procedimento* [medesimo...]», con espressa salvezza degli «[...] *effetti di possibili controlli, da parte degli Organi competenti, nel merito delle autodichiarazioni esibite*».

L'atto non determina l'annullamento della cartella oggetto della presente controversia, né implica il riconoscimento della non debenza degli importi iscritti a ruolo a carico della Taddei s.p.a. in base alla procedura automatizzata.

5.10 Non va, peraltro, dimenticato che, ai sensi dell'art. 372, secondo comma, c.p.c., nel giudizio di cassazione il deposito di nuovi documenti può avvenire «indipendentemente» - cioè separatamente (cfr. Cass. n. 12288/2016) - da quello del ricorso e del controricorso soltanto se essi riguardano l'ammissibilità di tali atti (e non anche la nullità della sentenza impugnata).

5.11 Orbene la Taddei s.p.a., pur sostenendo che il documento in questione rileverebbe *«sotto il profilo dell'ammissibilità del ricorso e della persistenza dell'interesse ad agire»* - requisiti la cui sussistenza non è mai stata posta in discussione -, mira, in realtà, ad utilizzarlo per dimostrare l'infondatezza della pretesa tributaria avanzata nei suoi confronti dal Fisco, come chiaramente si ricava dalle considerazioni conclusive rassegnate nella richiamata memoria (*«In definitiva, la comunicazione del*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Commissario Straordinario costituisce la prova documentale che il percorso corretto per il recupero degli aiuti di Stato - quello imposto dall'art. 48 L. 234/2012 e non già la cartella di pagamento ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973 - ha condotto a un esito radicalmente diverso»).

5.12 Sennonché, per giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di legittimità è inammissibile il deposito di nuovi documenti attinenti al merito della causa (cfr. Cass. n. 27406/2025, Cass. n. 6567/2026), essendo ammessa la documentazione del *factum superveniens* solo se definitivamente modificativo dell'oggetto controverso (cfr. Cass. n. 19938/2012, Cass. n. 25396/2024) o se attestante la formazione del giudicato esterno (cfr. Cass. Sez. U. n. 13916/2006, Cass. n. 26041/2010) o la cessazione della materia del contendere (Cass. n. 6333/1990, Cass. n. 2197/1998, Cass. n. 9654/1999) o la sopravvenuta carenza d'interesse al ricorso o la transazione della lite (Cass. n. 11176/2004, Cass. n. 13565/2005, Cass. n. 14250/2005).

5.13 Nel caso in esame, la comunicazione di cui si è detto non vale a dimostrare la ricorrenza di alcuna delle situazioni testé descritte; inoltre, la contribuente e l'Amministrazione Finanziaria, rimasta intimata nell'odierna fase processuale, non hanno formulato un'esplicita e concorde richiesta di cessazione della materia del contendere (sulla necessità, ai fini di tale pronuncia, che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sottoponendo al giudice conclusioni conformi in tal senso, cfr. Cass. n. 27598/2013, Cass. n. 25625/2020, Cass. n. 20524/2024, Cass. n. 11739/2025).

6. Per completezza espositiva va infine osservato che non può essere affrontata *ex officio* la questione se nel caso di specie le agevolazioni fiscali previste dall'art. 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011, concernenti il sisma verificatosi in Abruzzo nel 2009, fossero consentite quali aiuti individuali, perché conformi al regolamento *de minimis*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

applicabile *ratione temporis* o comunque compatibili con il mercato interno, ovvero quali aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale (sull'argomento cfr. Cass. n. 12858/2022).

6.1 Si rammenta, in proposito, che grava sul contribuente l'onere di allegazione e prova della sussistenza delle condizioni di inapplicabilità della decisione di recupero degli aiuti di Stato illegali.

6.2 Il ricorso in esame, tuttavia, non offre alcun elemento utile ai fini che interessano, onde la questione giuridica suaccennata, richiedendo indagini e accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, non può in questa sede trovare ingresso (cfr. Cass. n. 19164/2007, Cass. n. 14477/2018, Cass. n. 6987/2025).

7. Per quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

8. Nulla va statuito in ordine alle spese di questo giudizio, essendo l'Agenzia delle Entrate rimasta intimata.

9. Stante l'esito dell'impugnazione, viene resa nei confronti della ricorrente l'attestazione contemplata dall'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 15 settembre 2026.

La Presidente

Roberta Crucitti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale